



D.R. n. 250 del 21.8.2020

IL RETTORE

Visto lo Statuto dell'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, adottato con decreto rettorale n. 92 del 29 marzo 2012 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2012, serie generale;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13 e successivamente abrogato dal decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, ad eccezione dell'art. 3, comma 6-*bis*, e dell'art. 4;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" e, in particolare, l'art. 1, secondo cui, al fine di contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, possono essere adottate, tra quelle indicate al comma 2 del citato articolo, specifiche misure, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, reiterabili e modificabili fino al 15 ottobre 2020;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e, in particolare, l'art. 8, che dispone che "È vietato l'assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e fieristico, nonché ogni attività' convegnistica o congressuale, in luogo pubblico o aperto al pubblico, si svolgono, ove ritenuto possibile sulla base dell'andamento dei dati epidemiologici, con le modalità stabilite con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020; l'art. 10 che dispone che "Le riunioni si svolgono garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro"; l'art. 13, che dispone che "Le attività' dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, sono svolte con modalità definite con provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020";

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-

1



D.R. n. 250 del 21.8.2020

19" e, in particolare, gli artt. 247, 248 e 249, che disciplinano le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 agosto 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 [...] e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 [...]", e adottato, tra gli altri, su proposta del Ministro dell'Università e della Ricerca;

Visto, in generale, l'art. 1, soprattutto con riferimento ai commi 1, 2, 4, 5, 6, lett. a) del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che prevedono l'obbligo i) di utilizzare le protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, ii) di mantenere la distanza di sicurezza di almeno un metro, iii) di rimanere presso il proprio domicilio e di contattare il proprio medico curante per i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre maggiore di 37,5°;

Visti, in particolare, l'art. 1, comma 6, lett. s), del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che dispone che nelle università le attività didattiche e curricolari sono svolte nel rispetto delle linee guida del Ministero dell'università e della ricerca, di cui all'allegato 18. Le linee guida di cui al precedente periodo si applicano, in quanto compatibili, anche alle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica"; l'art. 1, comma 6, lett. t) che dispone che a beneficio degli studenti che non riescano a partecipare alle attività didattiche o curricolari delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, tali attività possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime università e istituzioni, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità; le università e le istituzioni assicurano, laddove ritenuto necessario e in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative, nonché di quelle curricolari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico; le assenze maturate dagli studenti di cui alla presente lettera non sono computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali nonché ai fini delle relative valutazioni"; l'art. 3, comma 1, lett. c), che dispone che "nei servizi educativi per l'infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università, negli uffici delle restanti pubbliche amministrazioni, sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e transito, le informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all'allegato 19"; l'art. 4, che pone limitazioni agli spostamenti "da e per l'estero";

Visto l'"allegato 18" del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 agosto 2020, recante Linee guida che sono state predisposte sulla base delle prime indicazioni fornite con nota ministeriale del 4 maggio 2020 e delle proposte della CRUI del 26 giugno 2020 e del 22 luglio 2020 sulle modalità di erogazione della didattica, accolte dal Comitato tecnico scientifico del Dipartimento della protezione civile il 24 luglio 2020, e che riguardano

2



D.R. n. 250 del 21.8.2020

le modalità di svolgimento delle attività nel sistema universitario, per il primo semestre dell'anno accademico 2020/2021;

Tenuto conto che le citate Linee guida individuano le principali misure per l'erogazione della didattica nelle aule universitarie in condizioni di sicurezza, prevedendo, ove possibile, che la didattica possa essere erogata secondo la c.d. modalità mista, cioè contemporaneamente sia *in presenza* sia *online*;

Tenuto conto che le citate Linee guida, mantenendo fermi i principi cardine del distanziamento sociale, della rigorosa igiene della mani, personale e degli ambienti e della capacità di controllo e di risposta dei servizi sanitari della sanità territoriale e ospedaliera, stabiliscono che è necessario prevedere specifiche «misure di sistema, organizzative, di prevenzione e protezione, igieniche e comunicative nello specifico contesto delle università tenendo presente i criteri già individuati dal CTS per i protocolli di settore, anche facendo riferimento ai documenti di indirizzo prodotti da ISS e INAIL, ovvero: 1. Il rischio di aggregazione e affollamento e la possibilità di prevenirlo in maniera efficace nelle singole realtà e nell'accesso a queste; 2. La prossimità delle persone (es. studenti, docenti, personale ecc.) rispetto a contesti statici (es. persone tutte ferme in postazioni fisse), dinamici (persone in movimento) o misti (contemporanea presenza di persone in posizioni fisse e di altre in movimento); 3. Raccomandazione di mantenere l'uso della mascherina; 4. Il rischio connesso alle principali vie di trasmissione (droplet e contatto) in particolare alle contaminazioni da droplet in relazione alle superfici di contatto; 5. La concreta possibilità di accedere alla frequente ed efficace igiene delle mani; 6. L'adeguata aerazione negli ambienti al chiuso; 7. L'adeguata pulizia ed igienizzazione degli ambienti e delle superfici; 8. La disponibilità di una efficace informazione e comunicazione; 9. La capacità di promuovere, monitorare e controllare l'adozione delle misure definendo i conseguenti ruoli”;

Tenuto, altresì, conto che le citate Linee guida prevedono l'adozione, da parte dell'Amministrazione universitaria, di specifiche misure ai fini del rientro in sicurezza dei lavoratori (docenti, personale tecnico, amministrativo e di ricerca), a seguito della citata legge 17 luglio 2020, n. 77, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. decreto “Rilancio”);

Vista la circolare del Ministro della pubblica amministrazione n. 3 del 24 luglio 2020 che, alla luce dell'art. 263 della citata legge 17 luglio 2020, n. 77, richiede alle amministrazioni pubbliche di adeguare l'operatività di tutti gli uffici alle esigenze dei cittadini e delle imprese connesse al graduale riavvio delle attività produttive e commerciali, e, dall'altro, di organizzare il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro, rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale e applicando il lavoro agile, con le misure semplificate di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo 87 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 (cosiddetto “Cura Italia”), convertito, con modificazioni,

3



D.R. n. 250 del 21.8.2020

dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, al cinquanta per cento del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale modalità;

Tenuto conto che la citata circolare n. 3 del 2020, a far data dal 19 luglio 2020, supera, attraverso il meccanismo della deroga, la previsione dell'art. 87, comma 1, lettera a), del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che limitava, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica, la presenza, negli uffici pubblici, alle sole attività indifferibili e urgenti, consentendo, quindi, alle amministrazioni di prevedere il rientro in servizio anche del personale fino ad oggi non adibito a queste ultime;

Tenuto conto che la citata circolare n. 3 del 2020 mantiene comunque ferma la necessità, per le stesse amministrazioni, di aggiornare ed implementare la mappatura di quelle attività che, in base alla dimensione organizzativa e funzionale di ciascun ente, possano essere svolte in modalità agile, con l'individuazione del personale da assegnare alle stesse, anche ai fini del raggiungimento dell'obiettivo segnato dalla norma, volto ad applicare il lavoro agile, pur sempre con le modalità semplificate di cui al comma 1, lettera b), del medesimo articolo 87, al cinquanta per cento del personale impiegato nelle suddette attività;

Tenuto conto che, come precisato dalla richiamata circolare n. 3 del 2020, viene superata, sempre attraverso lo strumento della deroga, anche la previsione del comma 3 dell'articolo 87, con la conseguenza che non sarà più possibile, a partire dalla data di entrata in vigore della citata legge di conversione n. 77 del 2020 (19 luglio 2020), esentare dal servizio quei dipendenti pubblici le cui attività non siano organizzabili in modalità agile;

Rilevato che la citata circolare n. 3 del 2020 prevede che le amministrazioni diano corso ad un processo di analisi e di individuazione di misure di gestione del rischio, attraverso un modello idoneo a garantire le più opportune condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro in cui le attività debbono essere svolte in presenza del personale;

Visto il Protocollo quadro per la "prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine all'emergenza sanitaria da Covid-19", validato dal Comitato tecnico-scientifico, organismo a supporto del Capo Dipartimento della Protezione civile per l'emergenza Covid-19, sottoscritto il 24 luglio c.m. con le OO.SS. ed allegato alla citata circolare n. 3 del 2020, che contiene disposizioni e misure dirette a garantire uniformità di applicazione e ad assicurare il pieno rientro in sicurezza dei dipendenti, da adottarsi sulla base di specifiche atti nel rispetto dell'autonomia delle singole amministrazioni, esercitabile anche attraverso l'adozione di protocolli di sicurezza specifici;

Tenuto conto che, attraverso il citato Protocollo, il Ministro per la pubblica amministrazione intende promuovere, a tutti i livelli - nel rispetto dell'autonomia delle singole amministrazioni - il dialogo e il confronto con le organizzazioni sindacali nel rispetto del richiamato articolo 263 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, anche ai fini del



D.R. n. 250 del 21.8.2020

monitoraggio periodico dell'applicazione delle misure di sicurezza adottati nei diversi contesti;

Tenuto conto che il citato Protocollo prevede che ciascuna amministrazione di cui all'articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 165 del 2001 proceda, con il coinvolgimento del relativo responsabile del servizio prevenzione e protezione e del medico competente e nel rispetto delle competenze del RLS, ad integrare il documento di valutazione rischi di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 secondo le specificità delle singole attività;

Viste le Linee guida per la tutela della salute nelle residenze universitarie del 6 agosto 2020 della Conferenza delle regioni e delle province autonome, che contengono importanti suggerimenti da seguire per il rientro nelle residenze universitarie da parte degli utenti e per la loro gestione nell'attuale situazione di emergenza sanitaria, fermo restando che i diversi Enti potranno adattare e armonizzarle sulla base delle proprie specificità e della situazione epidemiologica del contesto;

Vista la circolare del Direttore Generale del 8 maggio 2020, prot. 4952, avente ad oggetto "Aggiornamento alle disposizioni in materia di lavoro agile (smart working) per contrastare e contenere l'emergenza sanitaria da COVID-19 (c.d. Coronavirus), emanate con circolari prot. n. 3114 del 13 marzo 2020 e prot. n. 3550 del 25 marzo 2020, a seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 e del decreto rettorale n. 160 del 02 maggio 2020";

Visto il decreto rettorale n. 189 del 14 giugno 2020, che, al fine di prevenire e contenere la diffusione del contagio da COVID-19, ha adottato misure relative alle sedute di laurea, alle attività didattiche e curriculari, ai corsi di dottorato e di perfezionamento, alla scuola per professioni legali, alle attività convegnistiche, sportive e ricreative, alle missioni, ai viaggi, alle trasferte, alle procedure concorsuali, alle riunioni di lavoro, alle attività di sperimentazione e terza missione, al rientro nelle residenze universitarie, all'attività di lavoro del personale tecnico-amministrativo e bibliotecario;

Vista la circolare prot. 7125 del 16 luglio 2020 a cura del Direttore Generale con la quale è stata disposta la sospensione delle attività tecnico-amministrative e bibliotecarie da lunedì 3 agosto a venerdì 21 agosto 2020, con il conseguente collocamento d'ufficio in congedo ordinario del personale tecnico-amministrativo e bibliotecario dell'Ateneo, fatta eccezione per le attività indifferibili;

Vista, altresì, la nota prot. n. 3198 del 14 agosto 2000 del Ministro dell'Università e Ricerca con la quale, con riferimento al richiamato D.P.C.M. 7 agosto 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 198 dell'8 agosto 2020, si richiama l'attenzione delle Università sull'applicazione delle linee guida di cui all'allegato 18;

Rilevato che permangono rischi connessi alla evoluzione della situazione epidemiologica da COVID-19 a livello regionale, nazionale e internazionale;



D.R. n. 250 del 21.8.2020

Considerato che, nella seconda metà di luglio 2020, il gruppo di lavoro composto dai Direttori dei Dipartimenti, dal Direttore Generale e dai Responsabili degli Uffici competenti hanno avviato - anche in vista dell'inizio dell'a.a. 2020-2021, fissato al 1 ottobre 2020 - gli approfondimenti istruttori per la ripresa graduale delle attività in presenza, nel rispetto dei protocolli di sicurezza e delle linee guida ministeriali;

Tenuto conto che tali approfondimenti esiteranno, entro il 4 settembre 2020, in appositi documenti che recepiscono i protocolli di sicurezza e le linee guida ministeriali in vigore, adeguandole e armonizzandole con il contesto di riferimento;

Ritenuto necessario, in considerazione di tali rischi, prorogare fino a tutto il 4 settembre 2020 le misure straordinarie adottate da ultimo con il decreto rettorale n. 189 del 14 giugno 2020, nelle more dell'elaborazione, da parte del citato Gruppo di lavoro, e della successiva approvazione e adozione dei documenti che recepiscono i protocolli di sicurezza e le linee guida ministeriali in vigore;

Sentiti i Direttori dei Dipartimenti;

Sentito il Presidente del Consiglio degli Studenti;

decreta

1. Sono prorogate fino a tutto il 4 settembre 2020, nei modi di cui alla parte dispositiva, le misure straordinarie adottate da ultimo con il decreto rettorale 189 del 14 giugno 2020, tenuto conto che, al fine di contrastare e contenere il rischio di contagio da COVID-19 per la ripresa graduale delle attività in presenza, è opportuno attendere la praticabilità delle indicazioni operative, nel rispetto delle disposizioni dettate dalla normativa, dai protocolli di sicurezza e dalle linee guida ministeriali citate in premessa, contenute nei Documenti a cura del Gruppo di lavoro composto dai Direttori dei Dipartimenti, dal Direttore Generale e dai Responsabili degli Uffici competenti.

2. Il presente provvedimento è pubblicato sul sito istituzionale dell'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria e trasmesso al Dipartimento della funzione pubblica, per posta elettronica certificata, all'indirizzo protocollo_dfp@mailbox.governo.it.

Il Rettore

f.to Prof. Santo Marcello Zimbone

Il Direttore Generale

f.to Prof. Ottavio Amaro